

Le ultime novità legislative

di Serafina Buarnè

Molte sono le novità introdotte dal legislatore, negli ultimi mesi, in diversi settori dell'amministrazione Pubblica ed particolare in alcune materie con effetti potenzialmente devastanti, come nel settore dei contratti pubblici.

Legge n. 201 del 22 dicembre 2008 con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

- L'art.1 comma 10 quinquies, aggiunge il comma 7 bis all'art. 122 del dei Contratti, pertanto, la stazione appaltante potrà affidare i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100 mila euro e inferiori a 500 mila, ricorrendo alla procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice dei contratti. La nuova disposizione, se da un lato semplifica la procedura di affidamento per importi fino 500 mila euro, dall'altro comporta il rischio di elusione del principi del diritto comunitario, in materia di libera concorrenza.
- L'art. 1 del testo del D.L. 162, dopo le modifiche apportate in sede di conversione, prevede che la rilevazione dei prezzi avvenga su base semestrale, in deroga a quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, il Governo ha emanato tale disposizione. La compensazione, inoltre, deve essere determinata applicando le variazioni (in aumento o in diminuzione dei prezzi) eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
- Abrogate le disposizioni (art. 61, comma 8, L. 133/2008) che prevedevano, a partire dal 2009, la riduzione degli incentivi per i tecnici interni alle Pubbliche Amministrazioni previsti dal D. Lgs. 163/2006. Con il nuovo comma 7-bis dell'art 61 della L. 133/2008, introdotto dal comma 4-sexies dell'art. 18 della legge n. 2/2009, di conversione del decreto-legge 185/2008 (cosiddetto decreto «anti-crisi»), sono stati di nuovo ridotti alla misura massima dello 0,50% dell'importo posto a base di gara i compensi riservati ai tecnici interni alle pubbliche amministrazioni per le attività connesse all'esecuzione di contratti pubblici di lavori, di cui all'art. 92, comma 5, del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti).

LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
(c.d. decreto anti – crisi)

- L'articolo 16 – bis stabilisce che la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva) va effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.
- bonus per le famiglie, da un minimo di 200 a un massimo di mille euro, in favore dei nuclei di lavoratori dipendenti con figli e i pensionati con un reddito annuo fino a 22.000 euro (il tetto sale a 35.000 euro per le famiglie con portatori di handicap);
- riduzione di 3 punti percentuali dell'acconto Ires e Irap per i soggetti Ires;
- pagamento dell'Iva al momento dell'incasso e non più all'emissione della fattura;
- i mutui per l'acquisto della prima casa non potranno superare il 4% e, per i mutui già stipulati, lo Stato si accollerà l'eventuale parte eccedente;
- le tariffe vengono bloccate o ridotte per tutte le forniture abituali (fuorché l'acqua) fino al 31 dicembre 2009;
- obbligo di almeno una casella di posta elettronica certificata (PEC) per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
- a decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica avranno anche diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;
- blocco dei pedaggi autostradali e le tariffe ferroviarie sulle tratte regionali;
- dal 1° gennaio 2009 Iva al 20% per i canoni di abbonamento alle pay-tv digitali sia via cavo che satellitari;
- stop alle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;
- rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a 3 mesi;
- reintroduzione, ma da diluire in 5 anni, dello sconto fiscale (55%) per lavori di riqualificazione energetica di edifici ed appartamenti;
- prestito (a tasso particolarmente agevolato) alle famiglie nel cui ambito avvengano nuove nascite, al fine di supportare le spese connesse alle esigenze dei primi anni di vita.
- prorogata per il 2009 la detassazione dei salari di produttività con innalzamento da 30 a 35.000 euro del reddito massimo per beneficiare

dell'aliquota agevolata e con innalzamento da 3 a 6.000 euro del salario di produttività agevolato fiscalmente;

- possibilità per lo Stato per tutto il 2009 di sottoscrivere bond emessi dalle banche quotate per rafforzare il patrimonio di vigilanza.
- potenziamento ed estensione degli strumenti a tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione;
- aumento dei fondi inerenti alla Legge Obiettivo per realizzare le opere strategiche di preminente interesse nazionale (due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010);
- istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile;
- estensione della porno-tax alla trasmissione di programmi tv a luci rosse ed ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento;
- detassazione per ricercatori e professori che rientrano in Italia e credito d'imposta per le ricerche in Italia su incarico dall'estero;
- trasporto aereo: norme per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali;
- attivazione delle procedure per la privatizzazione della società di navigazione Tirrenia Spa.

Legge n. 14 del 27 febbraio 2009, con la quale è stato convertito in legge il decreto n. 207 del 30 dicembre 2008, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (cd. decreto mille proroghe):

- Il comma 1-septies dell'articolo 29 differisce, al 30 giugno 2010, gli effetti della norma (peraltro già fissati al 30 giugno 2009 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) circa il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. Nelle more continueranno ad essere applicate, fino al 30 giugno 2010, le norme (già previste nell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 186, convertito dalla legge 27 luglio 2004). Ciò allo scopo di consentire una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni. Nel periodo transitorio, è data la facoltà di applicare la nuova disciplina: Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, le Norme tecniche di cui al precedente D.M. 14 settembre 2005, ed i decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
- il comma 1-quinquies dell'art. 29, ha eliminato la previsione contenente l'equiparazione dei concessionari autostradali alle amministrazioni aggiudicatrici, già prevista dall'art. 2, comma 85, del D.L. n. 262/06. La norma si limita a precisare che i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici devono applicare, negli affidamenti di lavori a terzi, le disposizioni di cui all'art. 142, comma 4 e 253, comma 25 del codice degli appalti.
- Il comma 1-sexies dell'art. 29, ha riscritto il comma 25 dell'art. 253 del codice, precisando che i titolari di concessioni, già assentite alla data del 30 giugno 2002, comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della successiva legislazione, sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima pari al 40% dei lavori, agendo come amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per tale quota.
- l'articolo 29, comma 1-octies, differisce la scadenza dell'1 gennaio 2009, già prevista dall'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) di adeguamento dei regolamenti, per il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione e, compatibilmente, con la realizzabilità tecnica dell'intervento, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in maniera da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.

- l'articolo 29 comma 11-quinquiesdecies, stabilisce che, nelle more che il diritto interno si conformi al contenuto della direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, è disposta l'ulteriore proroga, già fissata al 30 marzo 2009 dal decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, al 31 dicembre 2009 della sospensione della norma che esclude il ricorso all'arbitrato nei contratti di lavori pubblici, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. È, altresì, inserita una disposizione aggiuntiva all'articolo 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei Contratti) con cui vengono dimezzati i compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000 n. 398 e sono, anche, vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. **E'** rinviato al 31 dicembre 2009 l'operatività del divieto al ricorso all'arbitrato nei contratti pubblici introdotto con la Finanziaria 2008. L'entrata in vigore della prescrizione era già stata rinviata due volte, inizialmente al 1° luglio 2008 e quindi al 30 marzo 2009.